

Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

SOCIETÀ DELLE NAZIONI

La protezione del lavoro scientifico. — La Commissione per la cooperazione intellettuale presso la Società delle nazioni si è riunita eleggendo presidente Bergson e vice-presidente l'on. Ruffini.

L'on. Ruffini ha presentato ed illustrato la sua relazione circa la protezione del lavoro scientifico che non gode attualmente riconoscimento nè tutela legale in alcun paese. La relazione fu discussa in contraddittorio e la Commissione accolse le conclusioni del relatore. Esse saranno trasmesse, con calda raccomandazione per il loro accoglimento, alla prossima assemblea di settembre che dovrà decidere in merito.

ITALIA.

La giunta esecutiva del P. N. F. e l'emigrazione dall'Italia meridionale. — Nella riunione, che ha avuto luogo nei primi del mese di luglio, la Giunta del Partito Nazionale Fascista, occupandosi degli interessi degli emigranti dell'Italia meridionale, ha votato il seguente ordine del giorno:

« La Giunta esecutiva del Partito Nazionale Fascista, considerate le condizioni in cui si trovano specialmente le provincie dell'Italia meridionale per le difficoltà che intralciano il movimento emigratorio italiano, fa voti perchè l'Ufficio centrale dell'emigrazione, costituitosi di recente presso la Confederazione delle Corporazioni sindacali fasciste, prenda al più presto in esame la precaria situazione degli aspiranti all'imbarco, le loro relazioni con le Compagnie nazionali di navigazione e con i loro agenti, e studi — d'accordo col Commissariato generale per l'emigrazione — il modo di apportare sollecitamente rimedio agli indegni abusi che tuttavvia si esercitano a danno degli emigranti stessi ».

I decreti legge sulle otto ore di lavoro davanti al Parlamento. — È stato presentato alla Camera dei Deputati per la sua conversione in legge, il R. Decreto-legge 29 marzo 1923, n. 1429, autorizzante il Governo italiano a dare piena ed intera esecuzione nel Regno, alla Convenzione adottata durante la Conferenza dell'organizzazione

internazionale del lavoro, in Washington, e riguardante la limitazione del numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali ad otto giornaliere e quarantotto settimanali.

Parimenti è stato presentato al Parlamento, per essere anche convertito in legge, il R. Decreto-legge 15 marzo 1923 n. 692, che introduce nella legislazione italiana il regime delle otto ore di lavoro.

Se il disegno di legge otterrà l'approvazione del Parlamento, il R. Governo, venendo autorizzato ad emanare le norme anche legislative necessarie per conformare la legislazione interna italiana alle disposizioni della Convenzione sulle otto ore, si troverà nella possibilità di procedere, al momento opportuno, al deposito della ratifica formale della predetta Convenzione, in conformità dell'art. 406 del Trattato di Pace di Versailles.

AUSTRIA.

I Sindacati. — Alla fine del 1918 si contavano, sull'attuale territorio dell'Austria tedesca, 295.000 operai ed impiegati raggruppati nelle organizzazioni aderenti alla *Commissione Sindacale Austriaca*. Al 31 dicembre 1919 essi erano divenuti 772.000, ed alla fine del 1920, 990.000. L'ultimo rapporto della Commissione dà un totale di 1.079.777 aderenti, cifra abbastanza rilevante in confronto di una popolazione globale di circa 6.400.000 abitanti. Per giungere a questi risultati è stato necessario spingere al limite massimo l'organizzazione dell'industria privata. Uno dei fattori principali d'accrescimento è stata la più larga ammissione delle donne nei sindacati; queste, infatti, che, prima della guerra, costituivano appena, l'11,5 % degli effettivi, alla fine del 1921 rappresentavano il 24 % con un totale di 361.540 aderenti. Altro fattore di aumento è stata l'adesione alla Commissione sindacale delle organizzazioni di impiegati, che contavano, nel 1921, circa 137.000 membri, e soprattutto di quelle dei funzionari e lavoratori dei servizi pubblici, i cui effettivi superavano i 180.000 individui.

All'infuori di queste due grandi categorie, che raggruppano quasi una terza parte del totale dei sindacati, le federazioni più importanti sono — secondo i dati statistici del 1921 — quella dei ferrovieri (106.000 persone) e soprattutto quella dei metallurgici (170.000). Un'organizzazione speciale, e di cui non si trova l'esempio in alcun altro paese, è l'Unione militare, compresa nel gruppo degli impiegati dei servizi pubblici e che è costituita dagli effettivi dell'esercito austriaco (ufficiali e soldati), i quali sono tutti iscritti ai sindacati. I lavoratori austriaci si mostrano gelosi del privilegio di potere annoverare tra gli aderenti ai sindacati i componenti l'esercito, nei quali essi vedono una valida garanzia contro eventuali imprese reazionarie: un recente tentativo dell'attuale Governo per sopprimere il controllo sindacale sull'esercito è infatti fallito.

Le vaste proporzioni assunte dall'organizzazione sindacale in Austria spiega lo sviluppo della legislazione sociale nella Repubblica. I contratti collettivi che, prima della guerra, costituivano l'eccezione, rappresentano oggi la regola generale e, praticamente, lo statuto giuridico dei lavoratori austriaci. Col riconoscimento legale di tali contratti gli operai austriaci hanno ottenuto la creazione di speciali *Uffici di conciliazione*, il cui compito, date le continue modificazioni cui vanno soggetti i salari a causa dell'incostante costo della vita, diventa di giorno in giorno sempre più importante. Essi hanno ottenuto ancora l'istituzione di *Camere del Lavoro*, destinate a rappresentare gli interessi operai così come le Camere di Commercio rappresentano quelli dei commercianti, ed infine hanno imposto la *Legge sui Consigli d'impresa*.

Costo della vita, salari. — La politica di risanamento finanziario, iniziata, in Austria, nel settembre scorso anno, ha determinato in un primo momento, un ribasso sensibile nel costo della vita. Ma questo movimento di ribasso, che, al 14 ottobre, aveva già raggiunto l'8 %, si è ben presto rallentato e, a partire dal mese di gennaio, i prezzi hanno cominciato a risalire tanto che, nel maggio 1923, il costo della vita aveva già sorpassato del 2.9 % la media del settembre 1922 e quindi il punto più alto raggiunto prima della crisi di deflazione. La causa di un tale rialzo, che ha fatto fallire tutte le speranze poste nella politica di risanamento, va ricercata soprattutto nel sistema della scala mobile dei salari.

Nell'amministrazione dello Stato, nella metallurgia e nella maggior parte delle altre professioni, i salari e gli stipendi si compongono — secondo il sistema vigente — di una parte fissa e di una parte mobile, la quale varia ciascun mese in proporzione dell'indice ufficiale del costo della vita. Questo movimento automatico, che, d'altra parte, è stato parecchie volte corretto per accordo intervenuto tra datori di lavoro e salariati, concatena fra loro i prezzi ed i salari, impedendo di procedere a serie misure di risanamento. Appena infatti, per una ragione o per un'altra, si manifesta un leggero aumento nel costo della vita, il rialzo automatico dei salari accentua ancora questo rialzo, e così di seguito. Nel suo ultimo rapporto, il Commissario generale della Società delle Nazioni, signor Zimmermann, deplora vivamente questo sistema e segnala le dannose conseguenze che ne derivano per il bilancio facendo rilevare l'impossibilità di calcolare, in precedenza, i carichi finanziari che le variazioni dell'indice potranno far gravare sul bilancio stesso, e la difficoltà quindi di procedere ad una serie ricostituzione delle finanze dello Stato. Il Signor Zimmermann ha fatto inoltre notare come il solo fatto che esiste un indice tenda a fare aumentare i prezzi. Da una parte, infatti, i produttori, sempre sotto l'incubo di un brusco ed inevitabile aumento dei salari e per conseguenza del prezzo di produzione,

sono indotti a tener conto di tale rischio nella determinazione del prezzo di vendita, e, d'altra parte, i consumatori, abituati a contare su un adattamento automatico dei loro salari al costo della vita, nulla fanno per determinare un ribasso dei prezzi.

Disoccupazione. — La deflazione, com'era del resto naturale, ha avuto per conseguenza una diminuzione negli affari e una crisi di disoccupazione. Questa, che ha raggiunto il suo massimo al principio dell'anno, non è stata tuttavia così grave come nel 1919 e sembra ora in decrescenza. Gli affari, infatti, si sono ripresi e la fiera di Vienna ha ottenuto un incontestabile successo. La tavola seguente indica, il numero dei disoccupati dal dicembre a tutto aprile 1923.

	Città di Vienna	Sobborghi di Vienna	Insieme dello Stato
1° dicembre 1918	24.503	2.500	45.683
1° maggio 1919	131.500	9.300	185.544
1° dicembre 1919	73.023	1.758	87.108
1° dicembre 1920	13.993	500	16.073
1° dicembre 1921	6.818	630	9.829
1° dicembre 1922	52.787	4.879	83.541
1° gennaio 1923.	65.903	6.988	114.582
1° febbraio 1923	85.037	10.370	163.648
1° marzo 1923	87.050	10.750	169.075
1° aprile 1923	85.593	10.197	158.629

Alla fine del mese di maggio non si contavano più in tutta l'Austria che 122.000 disoccupati.

BELGIO

La mano d'opera straniera nelle miniere di carbone e nella metallurgica. — Secondo le statistiche recentemente pubblicate dall'amministrazione delle miniere, il numero degli operai stranieri impiegati nelle miniere di carbone si elevava, nel settembre 1922, a 4320 (3% del totale) e quello degli operai stranieri impiegati

nell'industria metallurgica a 1143 (3,25% del totale). Riguardo al paese di origine tali cifre vanno ripartite nel modo seguente:

Francesi	2.081
Algerini o marocchini.	1.097
Italiani	934
Olandesi.....	286
Polacchi.....	233
Tedeschi.....	152
Di altri paesi	555
Totale	5.463

CECOSLOVACCHIA

Le vacanze per gli operai. — L'Assemblea Nazionale Cecoslovacca sarà prossimamente chiamata a discutere un progetto di legge relativo alle vacanze degli operai. Il progetto prevede la concessione di un determinato periodo annuale di vacanze remunerato per tutti gli operai dell'industria, i domestici e gli apprendisti. Le vacanze saranno di sei giorni lavorativi (non sono considerate come tali le domeniche e le feste ufficiali) per gli operai che abbiano lavorato almeno un anno e non più di dieci anni, e di dodici giorni lavorativi per i lavoratori che abbiano al loro attivo più di dieci anni di servizio; per gli adolescenti minori di 18 anni le vacanze saranno di dieci giorni lavorativi e potranno essere concesse dopo soli sei mesi di servizio. Il progetto di legge non si applica ai lavoratori agricoli, i quali vengono pagati a giornata, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori a domicilio, ai lavoratori che abbiano diritto a vacanze in virtù delle leggi in vigore ed ai funzionari.

Nel calcolo del periodo di lavoro necessario perchè si acquisti il diritto alle vacanze, saranno comprese anche tutte le assenze dovute a servizio militare, a malattia, ad infortuni o ad altri analoghi motivi, purchè tali assenze non siano state volontariamente provocate o non siano il frutto di negligenza nel lavoro. I giorni o le ore, durante i quali i lavoratori si siano assentati dal lavoro volontariamente o senza valido motivo, saranno dedotti dalla durata delle vacanze. Il salario pagato durante il periodo di queste dovrà essere uguale al salario medio delle quattro settimane, che precedono immediatamente le vacanze, esclusi i salari pagati per le ore supplementari e le ricompense.

I lavoratori, i quali siano stati licenziati per motivi particolarmente gravi, enumerati dal progetto, non avranno diritto a vacanze; quelli poi che, durante le vacanze, assumessero un lavoro remunerato per conto d'un altro padrone non potranno più esigere, per il

periodo delle vacanze stesse, il pagamento del salario da parte del loro padrone abituale.

Il progetto ha incontrato il favore degli operai, ma ha sollevato vive proteste da parte degli industriali.

DANIMARCA

Le Casse per la disoccupazione. — Secondo la relazione presentata dal Direttore del Lavoro al Ministero danese dell'interno, il numero delle Casse di disoccupazione legalmente riconosciute è salito, durante l'anno finanziario 1921-1922, da 65 a 66. Il numero degli assicurati, peraltro, che, nel 1920-1921, era già diminuito di 29.000 individui, nell'esercizio 1921-1922 ha subito una nuova diminuzione di 23.000. Si contavano ancora al 31 marzo 1922, 261.000 assicurati, di cui 219.500 uomini e 41.500 donne. La tavola seguente indica, nei riguardi dei due ultimi esercizi, il numero medio delle giornate di disoccupazione per ogni assicurato e il numero medio delle giornate per le quali venne corrisposta una indennità.

PRINCIPALI GRUPPI DI INDUSTRIE	1920-1921		1921-1922	
	Media delle giornate di disoccupazione	Media delle giornate di disoccupazione indennizzate	Media delle giornate di disoccupazione	Media delle giornate di disoccupazione indennizzate
Industrie alimentari	38	25	76	32
Industrie tessili, del cuoio e del vestiario	30	23	56	26
Industria del legno	30	22	—	—
Industria dei metalli	23	20	85	42
Industrie del libro e della carta	26	20	92	47
Edilizia e annobbilamento	56	33	53	42
Lavori manuali	30	20	—	—
Media di tutte le casse riunite	29	20	66	36

Come si vede, il distacco tra la media delle giornate di disoccupazione e la media di quelle, per le quali è stata corrisposta una indennità, è molto più notevole nell'esercizio 1921-1922 che in quello precedente. Tale differenza è stata in parte colmata con il *Fondo centrale di disoccupazione*, istituito con la legge 22 dicembre 1921 e destinato a supplire, in parte, nei periodi di crisi, all'insufficienza delle indennità ordinarie garantite dalle Casse.

Durante l'esercizio 1921-1922 le quote degli assicurati hanno superato le 18.000.000 corone (più della metà di detta somma venne versata a titolo di quote straordinarie), le sovvenzioni dello Stato le 4.500.000 e quelle dei Comuni le 2.100.000. Le indennità distribuite ammontarono ad oltre 30.700.000 corone e le spese di amministrazione ad 1.300.000. In totale, il deficit delle Casse che, alla fine dello esercizio 1920-1921, ammontava ad 1.500.000 corone, raggiungeva, al 31 marzo 1922, 8.900.000 corone.

Questo deficit, dovuto a tre anni di depressione e alle crisi sopravvenute durante la guerra e dopo l'armistizio, ha potuto essere colmato, in una certa misura, con gli avanzi del Tesoro.

La media dell'indennità quotidiana è stata di 2.89 corone nel 1920-1921 e di 3.04 corone nel 1921-1922.

La mano d'opera straniera. — L'Ufficio di statistica danese ha recentemente pubblicato i risultati di una specie di censimento della mano d'opera estera, che trovavasi impiegata in Danimarca al 10 novembre 1922. Secondo tali dati il numero totale degli operai agricoli ammontava a 6426, di cui 3033 uomini e 3393 donne; circa 2970 erano impiegati nelle isole e 3450 nella penisola e di questi più di 1850 nella sola parte meridionale (Schleswig settentrionale). Per quanto concerne la nazionalità, la maggior parte erano polacchi e tedeschi, come si vede dal seguente specchio:

originari dalla Polonia	3.107
» » Germania	2.511
» » Russia	328
» » Svezia	317
» da altri paesi	163

Totale.....	6.426

La maggior parte dei polacchi sono adibiti alla coltura delle barbabietole saccarifere e quindi si trovano di preferenza nelle località dove tale coltura viene praticata; i tedeschi dominano nella parte meridionale della Jutlandia, gli svedesi nella Selandia e i russi pure nella parte meridionale della Jutlandia (pare che per la maggior parte siano degli ex-prigionieri di guerra rimasti nel paese). Tenendo conto del loro arrivo in Danimarca, si è constatato che circa $\frac{1}{5}$ degli stranieri addetti all'agricoltura sono immigrati prima del 1913 e circa $\frac{2}{5}$ dal 1913 al 1919; il numero degli operai tedeschi immigrati nella Jutlandia meridionale durante il 1922 ammontò a circa 1000.

Per quanto concerne le altre industrie, il numero dei lavoratori

stranieri si fa ascendere a circa 1400, di cui circa 800 uomini e circa 600 donne; circa la loro nazionalità si hanno i seguenti dati:

originari dalla Germania.....	663
» » Svezia	404
» » Polonia	171
» » Russia	29
» da altri paesi	87
Totale.....	1.354

L'operaio straniero appena giunto in Danimarca deve presentarsi all'Ufficio di Polizia, ove il passaporto nazionale, che viene custodito fino al momento della partenza dal paese, gli viene sostituito con un libretto di soggiorno (Opholdsbog). L'omissione di questa formalità importa una multa per l'operaio e per il padrone che lo occupa senza accertarsi se egli sia munito di tale documento.

Allo scopo poi di impedire eventuali abusi nell'impiego della mano d'opera straniera, il Governo danese ha fatto redigere nelle differenti lingue estere dei contratti di lavoro autorizzati.

FRANCIA

I collocamenti agricoli nel 1922. — I collocamenti agricoli effettuati dagli Uffici regionali e dipartimentali di collocamento durante il 1922 si sono elevati a 107.200 (800.000 uomini e 27.000 donne), il che rappresenta un aumento di ben 37.000 su quelli effettuati nel 1921. I 107.000 collocamenti vanno ripartiti tra i vari dipartimenti nel modo seguente:

DIPARTIMENTI	Uomini	Donne	TOTALE
Hérault	4.995	7.713	12.708
Haute-Garonne	5.705	5.050	10.755
Seine	8.507	52	8.559
Eure et Loire	6.394	315	6.709
Seine et Oise.	6.057	313	6.370
Gard	2.065	2.276	4.341
Pyrénées-Orientales	1.743	1.724	3.467
Bouches du Rhône	2.388	889	3.277
Tarn	1.678	956	2.634
Seine et Marne	2.227	212	2.439
Var	793	1.453	2.246

DIPARTIMENTI	Uomini	Donne	TOTALE
Loire Inférieure	1.763	462	2.225
Oise	1.941	176	2.117
Indre et Loire	1.709	359	2.068
Calvados	1.817	178	1.995
Moselle	1.734	149	1.883
Loir et Cher	1.175	61	1.836
Marne	1.591	78	1.669
Eure	1.518	115	1.633
Gers	1.186	290	1.476
Aisne	1.258	215	1.473
Finistère	952	233	1.185
Bas Rhin	1.938	135	1.173
Haut Rhin	1.111	46	1.157
Charente Inférieure	196	344	1.040
Altri dipartimenti	14.424	2.905	17.329

In un certo numero di dipartimenti la proporzione dei collocamenti agricoli ha superato quella dei collocamenti in altri mestieri: 89 % nel dipartimento Eure-et-Loir, 88 % in quello di Gers, 77 % in quello di Loir-et-Cher, 65 % in quello della Seine-et-Marne, 61 % in quello della Seine-et-Oise, 60 % in quelli di Calvados e Eure, 54 % nei Pirenei orientali, il 50 % nell'Hérault.

Anche nei riguardi degli stranieri la percentuale dei collocamenti effettuati nell'agricoltura risulta rilevante. Secondo i dati, infatti, pubblicati dal Ministero francese del lavoro, dei 180.000 operai stranieri entrati in Francia, ben 73.865 erano destinati ai lavori agricoli. Di essi 39.773 erano spagnuoli, 13.293 belgi, 9.077 polacchi, 7.704 italiani, 2.078 portoghesi, 145 russi e 1.795 di altri paesi.

Estensione ai domestici della legge sugli infortuni del lavoro.

— Nella seduta del 29 maggio, il Senato ha approvato il progetto di legge, già votato dalla Camera, per il quale la legislazione sugli infortuni del lavoro viene estesa ai domestici, ai portinai e ai salariati di analoghe categorie, siano essi addetti o no alla persona.

L'applicazione della legge sugli infortuni del lavoro durante il 1920. — Il « Journal Officiel » ha recentemente pubblicato il rapporto diretto al Presidente della Repubblica dal Ministro del lavoro

circa l'applicazione generale della legge del 9 aprile 1898, relativa agli infortuni del lavoro, e sulla situazione delle Società di assicurazione regolate dalla predetta legge, durante il 1920. La prima parte del rapporto richiama un certo numero di decisioni dei tribunali che hanno fissata la giurisprudenza, su diversi punti di interpretazione. La seconda parte fornisce le indicazioni relative alla situazione delle società ammesse ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, indicazioni, che possono rilevarsi dalla tabella seguente :

	Società francesi			Società estere
	Mutue	Anonime	Sindacati di garanzia	
Numero delle Società.	12	30	11	8
Salari assicurati nel 1919	2.102.342.518	7.454.253.134	—	1.510.173.956
Quote incassate.	109.796.708	315.087.348	30.255.184	67.518.040
Indennità giornaliere	4.417.181	10.846.514	1.194.036	1.757.367
Spese funerarie.	37.769	74.841	12.769	16.570
Spese per cure mediche e medicinali	3.467.288	3.919.040	648.112	2.597.904
Spese giudiziarie	886.614	2.005.241	178.165	738.940
Percentuale dei pagamenti effettuati in rapporto a 100 franchi di premi incassati.	51,73	51,43	40	49,74

Per quanto si riferisce alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, essa aveva assicurato, nel 1920, un totale di salari ammontante a 181.498.167, incassando 5.204.768 franchi di premi. I pagamenti per sinistri eseguiti dalla detta cassa ammontarono complessivamente a 2.630.731 franchi.

Il controllo della mano d'opera straniera. — Il professore William Oualid, della facoltà di diritto e scienze politiche dell'Università di Strasburgo, pubblica sulle « Informations Sociales », la nota rivista dell'Ufficio internazionale del Lavoro, un interessante articolo sul controllo della mano d'opera straniera in Francia, che crediamo utile riprodurre per le notizie, che esso fornisce circa i principi e le norme, che informano e disciplinano tale controllo :

« Il controllo della mano d'opera straniera in Francia è una creazione della guerra. Non già che l'ammissione in Francia, lo spostamento e il collocamento dei lavoratori stranieri, fossero, precedentemente alla guerra, lasciati completamente all'arbitrio dei lavoratori stessi, ma i limiti imposti in tale materia avevano, più che altro, carattere di misure di polizia. Durante la guerra il problema ha cambiato aspetto: le considerazioni di ordine politico e di sicurezza generale conservano la loro importanza e ne acquistano

anzi una maggiore, ma ad esse vengono ad aggiungersi considerazioni d'ordine economico e sociale. Favorita dai poteri eccezionali di cui sono investite l'autorità militare e le diverse amministrazioni partecipanti alla difesa nazionale, sorge e si crea in breve tempo tutta una regolamentazione semi-amministrativa e semi-contrattuale riguardante l'ammissione e l'impiego della mano d'opera straniera, considerata nei suoi rapporti con il mercato nazionale del lavoro ed i bisogni delle industrie di guerra. Empirica e di circostanza all'inizio, essa, in seguito, si precisa, si perfeziona e si consolida, sotto principi direttivi fondamentali, dando luogo ad organi capaci di assicurarne una vigile applicazione. Il controllo della mano d'opera straniera in Francia va dunque esaminato nei suoi punti fondamentali: 1°) *principi generali che lo ispirano*; 2°) *misure prese per metterlo in opera*; 3°) *organi incaricati della sua esecuzione*.

1. — Il principio generale, cui si ispirano tutte le disposizioni regolamentari, è che la mano d'opera straniera è una mano d'opera sussidiaria, destinata a riparare alle insufficienze della mano d'opera nazionale e che in nessun caso, dev'essere impiegata con pregiudizio di quest'ultima; principio dettato non da un protezionismo operaio in senso stretto, ma dalla legittima preoccupazione di assicurare l'equilibrio del mercato del lavoro nazionale lottando contro la disoccupazione con l'utilizzazione degli elementi nazionali disponibili e di evitare ai lavoratori stranieri lo sfruttamento da parte dei padroni e i malumori da parte della classe operaia. Il controllo della mano d'opera straniera si deve dunque proporre: a) la protezione dell'interessi dei lavoratori nazionali dalla concorrenza che potesse loro eventualmente derivare dagli immigranti - b) salvaguardia degli interessi economici dei lavoratori stranieri - (e, in certi casi, anche dei loro paesi d'origine - c) incorporazione del reclutamento e del collocamento della mano d'opera straniera nell'organizzazione generale del mercato del lavoro. Sono queste le idee principali che spiegano le norme di polizia per l'ammissione e il trasferimento dei lavoratori stranieri e le disposizioni contrattuali contenute tanto nelle convenzioni internazionali di immigrazione e di lavoro concluse tra la Francia e i paesi esteri quanto nei contratti individuali di lavoro sottoposti al visto amministrativo.

2. — Il controllo sulla mano d'opera straniera si esercita, o può esercitarsi, in tre momenti: 1°) anteriormente all'entrata del lavoratore straniero nel territorio francese; 2°) all'atto stesso della sua ammissione in Francia; 3°) durante il suo soggiorno nella Repubblica.

1°) il controllo preventivo viene esercitato dall'Amministrazione francese competente tanto da sola che con il concorso delle amministrazioni interessate dei paesi da cui i lavoratori provengono, e ciò sotto forma sia di esame e di visto delle domande collettive o dei contratti individuali, sia di partecipazione alle operazioni di reclutamento all'estero. Come principio generale, ogni domanda collettiva di operai stranieri, destinati a essere impiegati in territorio francese deve essere sottoposta all'amministrazione interessata che è, secondo i casi, il servizio della mano d'opera straniera del Ministero del lavoro per gli operai dell'industria, o il servizio della mano d'opera agricola del Ministero di agricoltura per i lavoratori della terra. Le predette amministrazioni sono incaricate di centralizzare tutte le domande per esaminare: 1°) se esse non si riferiscano ad operai appartenenti a categorie che contino nel loro seno disoccupati tanto francesi che stranieri disposti ad accettare un impiego in territorio francese - 2°) se le condizioni di lavoro sono conformi al principio dell'eguaglianza del trattamento dei nazionali o degli stranieri - 3°) se, esistendo una convenzione internazionale col paese da cui i lavoratori provengono esse sono conformi alle clausole della convenzione stessa, specialmente per quanto si riferisce ai contingenti da reclutare, alla loro specialità professionale e alla regione di origine.

Si soddisfa alla prima di queste tre condizioni col produrre il visto dell'Ufficio pubblico di collocamento della località e della regione in cui risiede l'impresa richiedente, constatante la mancanza nella località stessa di operai francesi o stranieri di quella determinata professione.

Parimenti ogni richiesta individuale inviata direttamente dall'imprenditore francese a un lavoratore straniero deve, perchè essa sia regolare e dia diritto all'ammissione in Francia al lavoratore stesso, essere munita del visto dell'Ufficio pubblico di collocamento della circoscrizione nella quale l'imprenditore risiede.

Pur essendo tale la regola generale applicabile al reclutamento collettivo o alla richiesta individuale di operai, la Francia ha previsto inoltre, nelle convenzioni con la Polonia e la Cecoslovacchia, la possibilità di estendere, in qualche modo, questo controllo preventivo al di là delle frontiere. I lavoratori stranieri a destinazione della Francia reclutati in questi paesi, (e, reciprocamente, quelli reclutati in Francia per i paesi predetti) dagli organi pubblici competenti possono essere, « prima della loro partenza, accettati, classificati o rifiutati tanto da una commissione ufficiale del paese d'immigrazione che dal mandatario dell'impresa richiedente e dal rappresentante di un'organizzazione professionale. Da questi due ultimi, però, solo nel caso che essi abbiano incontrato il gradimento dei due governi ».

2°) A datare dalla sua presentazione alla frontiera francese, il lavoratore straniero passa sotto l'impero esclusivo delle leggi e dei regolamenti francesi, i quali disciplinano: a) la sua ammissione, il suo soggiorno e la sua circolazione sul territorio della Repubblica; b) il suo collocamento presso l'impresa; c) il controllo delle sue condizioni d'impiego.

a) *Ammissione, soggiorno e circolazione.* — I testi legislativi attualmente in vigore, che si occupano di questa materia, sono: la legge dell'8 agosto 1893 relativa al soggiorno degli stranieri in Francia e alla protezione del lavoro nazionale; l'articolo 9 della legge 16 luglio 1912 sull'esercizio delle professioni ambulanti e la regolamentazione della circolazione dei nomadi; il decreto 2 agosto 1914 relativo alle misure da prendere nei riguardi degli stranieri in Francia; l'articolo 11 della legge delle Finanze del 29 giugno 1917; il decreto 18 novembre 1920 concernente la circolazione e la sorveglianza della mano d'opera in Francia, che ha abrogato e sostituito quello del 21 aprile 1917 sullo stesso oggetto.

I lavoratori stranieri ammessi nel territorio francese debbono presentarsi ad uno degli uffici d'immigrazione e, in mancanza di questo, ad uno dei posti di frontiera stabiliti con decreti ministeriali, onde venga proceduto all'esame dei loro documenti d'identità e ottemperato alle prescrizioni sanitarie. Se essi risultano provvisti di un regolare contratto di lavoro debitamente vistato dal servizio competente, viene loro rilasciata gratuitamente una *carta d'identità* con la fotografia, sulla quale viene apposto un timbro con la dicitura « *lavoratore industriale* » oppure « *lavoratore agricolo* », secondo i casi, e il visto per la località nella quale il lavoratore deve trasferirsi. Se i lavoratori stranieri, poi, non sono muniti di regolare contratto di lavoro, ma di un titolo irregolare, essi vengono indirizzati, per facilitare il loro collocamento, all'ufficio d'immigrazione più vicino.

Una volta ammesso nel territorio della Repubblica, il lavoratore straniero è sottoposto, per quanto si riferisce alla sua circolazione, a un certo numero di formalità quali la dichiarazione di residenza all'ufficio municipale del comune dove egli intende esercitare il suo mestiere (art. 1 della legge 8 agosto 1893); la sostituzione della sua carta d'identità con altra valevole soltanto per un certo perimetro attorno la località d'impiego, e su cui, all'atto della partenza del lavoratore stesso, viene apposto un visto con l'indicazione della nuova destinazione; l'obbligo da parte del datore di lavoro di esigere la produzione della detta carta ecc., formalità tutte che sono i-

spirate al principio di non turbare il mercato del lavoro con un'affluenza esagerata di mano d'opera straniera in un luogo in cui inferisce la disoccupazione e col passaggio da una categoria in cui i lavoratori sono insufficienti (agricoltura, per esempio) ad un'altra in cui essi sono in soprannumero (industria). Tutto ciò indipendentemente dalle misure generali di polizia, alla cui osservanza il lavoratore straniero è, come tutti gli stranieri in genere, tenuto.

b) *Collocamento dei lavoratori stranieri.* — Nel caso in cui i lavoratori stranieri, residenti in Francia, venissero a trovarsi momentaneamente senza impiego per licenziamento o altro motivo, il loro collocamento viene curato dagli uffici pubblici di collocamento ordinari e, nei luoghi ove tali uffici non esistono, dai *controlli* della mano d'opera straniera, i quali, a parte le altre attribuzioni, costituiscono in simili casi come una sezione speciale di collocamento dei lavoratori stranieri presso l'Ufficio di collocamento. Anche qui viene tenuto conto, naturalmente, delle disponibilità nazionali di mano d'opera e, a seconda dei bisogni, viene provveduto sia a degli spostamenti di mano d'opera straniera da regioni in cui i lavoratori abbondano verso quelle che ne difettano, sia, all'occorrenza, ove ciò si renda necessario, al rimpatrio dei lavoratori stranieri in soprannumero. In tal modo la mano d'opera straniera mantiene il suo carattere di mano d'opera sussidiaria e non di concorrente della mano d'opera nazionale.

c) *Controllo delle condizioni d'impiego della mano d'opera straniera.* — Allo stato attuale del diritto positivo francese, sembrava molto difficile assicurare l'eguaglianza assoluta di trattamento economico tra la mano d'opera straniera e la mano d'opera nazionale. Tali difficoltà non potevano naturalmente riferirsi alle condizioni di sicurezza, d'igiene e di durata del lavoro, che vanno sempre più acquistando carattere di ordine pubblico e si estendono a tutte le persone impiegate nel territorio francese senza distinzione di nazionalità, ma piuttosto alle condizioni di remunerazione, di salario ecc., le quali — tranne i lavori intrapresi per conto dello Stato, dei dipartimenti e dei comuni e di alcuni lavori eseguiti a domicilio e sottoposti ad un minimo legale di salario — sfuggono generalmente all'azione e al controllo amministrativo e appartengono al dominio puramente contrattuale (contratti individuali e convenzioni collettive di lavoro). Tuttavia senza alcuna vera e propria modificazione legislativa, l'Amministrazione francese è pervenuta ad assicurare praticamente questa eguaglianza economica con un duplice procedimento ingegnoso e giuridicamente elegante. Da una parte si è fatta menzione in un determinato numero di convenzioni internazionali tra la Francia e i paesi esteri dell'uguaglianza di salario, a parità di capacità professionale, dei lavoratori stranieri e di quelli nazionali e del potere di controllo delle amministrazioni competenti. Ora, essendo state alcune di tali convenzioni ratificate dal Parlamento, queste disposizioni sono venute ad acquistare forza di legge, almeno nei riguardi dei sudditi dei paesi, che hanno un trattato con la Francia.

D'altra parte per quei lavoratori, il cui paese d'origine non ha concluso con la Francia una convenzione della predetta natura, oppure ha concluso una convenzione, per la quale non era richiesta la ratifica del potere legislativo, l'Amministrazione ha raggiunto il suo scopo nel modo seguente: 1° esigendo in tutti i contratti sottoposti al suo visto — i quali tendono sempre più a rivestire la forma di contratti — tipo stampati — l'inclusione di una clausola di tal natura: « *L'operaio riceverà un salario di . . . uguale a quello degli operai francesi della stessa categoria ed eseguenti lo stesso lavoro. Egli godrà eventualmente degli aumenti di salario alle stesse condizioni degli operai francesi della stessa professione e della stessa categoria come pure delle indennità supplementari e delle indennità di caro vita, che potessero essere accordate a questi ultimi* »; 2° facendo menzionare espressamente nella do-

manda o nel contratto tipo « *l'obbligo di sottoporre ogni vertenza, che potesse sorgere tra il datore di lavoro e gli operai formanti oggetto del contratto o della domanda, al servizio della mano d'opera straniera del ministero del lavoro* ».

Così dunque, per semplice via contrattuale, grazie alla pratica generalizzata dei contratti — tipo di lavoro e alla subordinazione della fornitura di mano d'opera a impegni precisi da parte degli imprenditori, l'Amministrazione si è assicurato un diritto di protezione e di controllo dei lavoratori stranieri, diritto esercitato tanto nell'interesse di questi ultimi che in quello della mano d'opera nazionale.

III^o) Per soddisfare ai bisogni di mano d'opera derivati dalla guerra e allo scopo, inoltre, di regolarizzare l'immigrazione e l'impiego di lavoratori stranieri e assicurare l'esecuzione delle misure prescritte e l'applicazione dei trattati, convenzioni o accordi internazionali intervenuti, l'Amministrazione francese ha istituito, a fianco dei servizi di polizia incaricati dell'applicazione dei regolamenti sulla circolazione degli stranieri, una serie di servizi a funzioni multiple, di cui il prototipo è il servizio della mano d'opera straniera presso il Ministero del lavoro. Creato in origine, nel 1916, presso il Sottosegretariato di Stato dell'Artiglieria e delle Munizioni, esso fu trasferito, nell'ottobre 1917, al Ministero del lavoro. Le sue principali attribuzioni si riferiscono all'ammissione, la circolazione, il controllo e la ispezione della mano d'opera straniera. A questo effetto esso vigila all'applicazione amministrativa delle convenzioni internazionali in materia d'immigrazione e di lavoro, specialmente per quanto si riferisce ai contingenti da ammettere; accentra, istruisce e vista le domande collettive e i contratti individuali di assunzione di lavoratori stranieri; esamina e definisce i reclami; costituisce, in materia di mano d'opera straniera, l'organo centrale di collocamento in coordinazione con l'Ufficio nazionale di collocamento; redige la statistica delle ammissioni, dei collocamenti e delle partenze degli operai stranieri dell'industria.

A questo servizio centrale è ammesso un ufficio di collocamento speciale della mano d'opera straniera diviso come il primo in sezioni corrispondenti alle principali nazionalità dei lavoratori stranieri impiegati (italiani, polacchi, cecoslovacchi, spagnuoli, portoghesi e greci).

Alle frontiere terrestri come pure a Marsiglia e a Toul si trovano depositi e uffici di immigrazione e posti di frontiera dove gli operai stranieri che entrano in Francia con o senza contratto, vengono sottoposti alle formalità regolamentari d'identificazione, d'immatricolazione, di vaccinazione e di fotografia, dopo di che viene provveduto al loro collocamento e al loro invio a destinazione. Esistono attualmente depositi e uffici di tal natura nelle seguenti località: Hendaye, Marignac — Saint — Beat et Perpignan sulla frontiera franco-spagnuola; Marsiglia per il Levante e l'immigrazione italiana marittima; Ventimiglia e Modane per l'immigrazione italiana terrestre; Feignies sulla frontiera franco-belga e Toul per l'immigrazione del centro e dell'Est dell'Europa (specialmente Polonia e Cecoslovacchia).

Nell'interno del paese, infine, « controlli regionali », in contatto stretto e permanente con gli uffici regionali di collocamento e situati spesso nelle stesse località di questi ultimi, assicurano il collocamento degli stranieri disponibili, e, a mezzo d'ispezioni eseguite sia d'ufficio sia su domanda o reclamo degli interessati, anche un continuo controllo del loro impiego. I controllori e interpreti, che ne formano il personale, vengono scelti, come tutti gli altri agenti appartenenti al servizio, tra persone che hanno una perfetta conoscenza della lingua, del paese, della mentalità e degli usi degli operai stranieri, della nazionalità o delle nazionalità dominanti nelle loro circoscrizioni. Oltre Parigi e Marsiglia, dove il servizio centrale e l'ufficio di immigrazione ne hanno le funzioni, esistono di questi controlli a Nantes, Tolosa e Lione.

Il compito dei predetti uffici di immigrazione, posti di frontiera e controlli, sebbene esso risulti dalla loro stessa denominazione e dalle delucidazioni esposte precedentemente, merita di essere meglio precisato.

Tutte le ammissioni in Francia di lavoratori stranieri sono controllate. A coloro i quali risultino sprovvisti di titolo di assunzione viene consegnato un regolare contratto di lavoro basato sulle domande ricevute da parte delle diverse imprese. Queste domande, debitamente sottoscritte, debbono indicare con precisione: le condizioni di salario, alloggio, nutrimento, cure mediche ecc. e stipulare espressamente l'uguaglianza di salario tra stranieri, e francesi, nel modo come più sopra si è detto, oltre l'impegno di sottoporre al servizio della mano d'opera straniera tutte le difficoltà che potessero sorgere tra le imprese stesse e il loro personale di nazionalità straniera. Le domande vengono scrupolosamente esaminate e i salari offerti controllati onde determinare se l'impossibilità di reclutare mano d'opera francese non dipenda piuttosto, anziché dalla mancanza di essa, dell'insufficienza della remunerazione proposta in rapporto ai salari normali della regione. Quando le richieste riguardano contingenti di una certa importanza, un controllore viene incaricato di accertare preventivamente le condizioni di alloggio.

Inoltre, durante il corso del lavoro, dei controllori interpreti verificano sul posto l'esecuzione dei contratti, i salari, l'alloggio, l'alimentazione, curando soprattutto che venga osservata l'equivalenza della remunerazione quando questa importa per gli stranieri certi vantaggi in materia, come ad es. l'alloggio e il nutrimento. Essi hanno l'obbligo ancora di intervenire subito, non appena delle vertenze vengano segnalate, avendo la pratica dimostrato che, grazie alla loro conoscenza della lingua, degli usi e della mentalità dei lavoratori stranieri, tale intervento è sufficiente, nella maggiore parte dei casi, a comporre le vertenze stesse. Infine, data la mobilità particolare della mano d'opera straniera, essi provvedono a dirigere gli operai stranieri, che risultano in soprannumero in una determinata regione, verso altre, nelle quali la loro presenza è utile.

Da canto suo, il servizio della mano d'opera agricola, dipendente dal Ministero di agricoltura e dotato di un'organizzazione analoga a quella dei servizi dipendenti dal Ministero del lavoro, esercita, per i lavoratori agricoli, un compito simile a quello del servizio della mano d'opera straniera per gli operai dell'industria.

Al disopra degli organi propri a ciascuno dei Ministeri interessati, una Commissione interministeriale permanente dell'Immigrazione, risiedente presso il Ministero degli affari esteri, è incaricata di coordinarne l'azione, esaminando tutte le questioni d'interesse comune quali la determinazione periodica dei bisogni di mano d'opera straniera, le misure suscettibili di facilitarne e regolarne l'ammissione, ecc..

Riassumendo, grazie alle leggi e regolamenti vigenti, alle convenzioni internazionali e all'ingegnosità amministrativa, che supplisce a qualche lacuna legislativa e regolamentare, il controllo della mano d'opera straniera sembra attualmente organizzato in Francia in modo soddisfacente e non può formare oggetto di critiche rilevanti. E se qualche progetto di riforma si trova oggi allo studio, esso mira più ad accentrare ed unificare i servizi sparsi che a modificare dei sistemi, che sembrano aver superato le loro prove, conciliando la protezione legittima dovuta alla mano d'opera nazionale con quella alla quale ogni lavoratore, indipendentemente dal suo paese d'origine e dal paese d'impiego, ha diritto.

L'attività degli uffici di collocamento durante il 1922. — La ripresa dell'attività economica in Francia, durante il 1922, ha determinato un importante sviluppo nelle operazioni degli uffici di collocamento. Queste, infatti, sono salite da 1.073.000, nel 1921, a 1.277.000,

nel 1922, segnando così un aumento di oltre 200.000 collocamenti. Nella cifra di 1.277.000, gli uomini vi figurano in numero di 1.005.100 le donne in numero di 272.000. Avuto riguardo alle professioni, la cifra più elevata è data dai manovali con 581.000 collocamenti (491.000 nel 1921); seguono gli agricoltori con 107.000 (70.000); i domestici con 98.000 (95.000); gli edili con 85.000 (76.000). Rilevanti sono stati i collocamenti dei lavoratori stranieri effettuati dagli uffici dell'interno in confronto di quelli effettuati dagli stessi uffici nell'anno precedente, essendo la cifra di tali collocamenti di più del doppio di quella del 1921. Essa infatti è passata da 20.595 a 53.000. Se ad essi si aggiungono i collocamenti operati dagli uffici speciali per la mano d'opera straniera, i quali comprendono, com'è noto, un servizio centrale a Parigi e diversi depositi e uffici di controllo istituiti nelle principali città dell'interno e della frontiera, il numero effettivo dei collocamenti di operai stranieri nel 1922 si eleva a 117.000, contro 36.000 dell'anno precedente. Questo notevole aumento trova la sua ragione nei lavori di ricostruzione delle regioni devastate e nella penuria di mano d'opera indigena qualificata nelle diverse professioni. Il contingente maggiore nei collocamenti di mano d'opera straniera è dato dagli italiani con 54.000 collocamenti (10.000 nel 1921); seguono i polacchi con 31.000 (12.000), gli spagnoli con 9.000 (4.000) ed i portoghesi con 8.000.

Con riguardo alle diverse industrie le cifre dei collocamenti di mano d'opera straniera vanno così ripartiti: 40.000 per lavori di ricostruzione e di sterro, 30.000 nelle miniere di carbone e di ferro, 16.000 per lavori manuali, 13.000 per l'agricoltura e 15.000 in industrie diverse.

GERMANIA

I salari dei minatori. — Il nuovo ribasso del valore del marco, verificatosi nei primi del mese di maggio, ha determinato un sensibile rialzo nei prezzi e per conseguenza anche nei salari, malgrado gli sforzi compiuti dal Governo e dagli industriali per mantenerli inalterati. L'ascesa più rapida è stata quella dei salari dei minatori, i quali, nel corso della prima settimana del mese, sono aumentati in media del 13 % nei territori occupati e dell'11 % nel resto della Germania. La differenza del 2% è costituita da una indennità di residenza, concessa ai primi.

Gli aumenti medi per minatore e per taglio sono stati i seguenti:

	Marchi
Ruhr, Wurun e Colonia	1760
Alta Slesia	1140
Sassonia	1080
Bassa Slesia	1080
Iddenbüren	1080

	Marchi
Bassa Sassonia	1020
Germania Centrale	1060
Alta Assia	1020
Westerwald	1020
Baviera	920 a 1080
Düren	1470

Nei predetti aumenti sono compresi quelli verificatisi anche nell'indennità di famiglia e nell'indennità speciale per i figli, indennità che si sono rispettivamente accresciute in ragione di 56 marchi per ogni taglio, tranne che nei bacini di Iddenbüren, Bassa Sassonia, Baviera, Westerwald e Alta Slesia, in cui le allocazioni sociali debbono essere aumentate nella stessa proporzione dei salari.

GRAN BRETAGNA

Il mercato del lavoro durante il mese di maggio. — La situazione del mercato del lavoro britannico non ha subito modificazioni durante il mese di maggio. La percentuale dei disoccupati tra i membri delle Trade-Unions (1.176.052) era, alla fine del detto mese, dell'11,3 % contro l'11,3 % a fine aprile e il 16,4 % alla fine del maggio 1922, e quella dei disoccupati tra i 12 milioni circa di persone, aventi diritto all'assicurazione contro la disoccupazione, era, al 21 maggio, del 10,7 % contro il 10,9 % al 23 aprile e il 13,5 % a fine maggio 1922.

Il numero degli operai iscritti nel registro degli uffici di collocamento ammontava, al 28 maggio, a 1.261.000 circa, di cui 959.000 uomini e 229.000 donne (il rimanente era composto di giovanetti e giovanette). Le cifre corrispondenti erano, al 30 aprile, di 1.261.000 iscritti di cui 963.000 uomini e 218.000 donne. Tali cifre debbono ritenersi alquanto inferiori alla realtà, poichè ad esse bisognerebbe aggiungere quelle di coloro che, alla data presa in esame, continuavano ancora a percepire un'indennità di disoccupazione e quelle degli altri che non hanno ritenuto utile farsi iscrivere presso gli uffici di collocamento, perchè non rientranti nelle disposizioni dell'assicurazione nazionale.

Per ciò che si riferisce alla situazione delle principali industrie, si hanno i seguenti dati:

Miniere e cave. — La situazione si è mantenuta buona e non ha subito che lievi variazioni in confronto del mese di aprile. Il numero totale di operai impiegati nelle miniere ha raggiunto, in maggio, 1.157.789 con un aumento del 0,3 % in confronto del mese precedente e del 5,8 % in confronto del maggio 1922. La settimana media di lavoro è stata di 5,59 giornate, contro 5,69 in aprile e 4,85 in maggio 1922. Si è constatato un lieve miglioramento del mercato del lavoro nelle miniere di ferro, eccettuata la regione di Cleveland, dove la situazione

si mantiene cattiva. La situazione si è mantenuta buona nelle cave di scisto e in quelle di pietra da calce della regione di Buxton, passabile in quelle di Clithere e di Weardale. Una disoccupazione quasi generale si ebbe nelle cave di lavagna, mentre soddisfacente è stata quella delle cave di granito e buona quella delle cave di pietra da costruzione dell'est della Scozia e delle cave di caolino della Cornovaglia e del Devonshire.

Alti Forni, Fonderie, Acciaierie, ecc. — Il miglioramento del mercato del lavoro, verificatosi negli alti forni durante il mese di aprile, ha fatto nuovi progressi, durante il mese di maggio. In questo mese, infatti, altri 7 alti forni vennero rimessi in attività, con i quali il numero degli alti forni in esercizio raggiungeva la cifra di 223, poco meno dunque della metà degli alti forni esistenti nella Gran Bretagna. Un lieve aumento si ebbe pure nel numero dei laminatori in esercizio, che da 513 sono saliti a 519. Stazionaria invece si è mantenuta la situazione delle fonderie e delle acciaierie.

• *Costruzioni meccaniche, cantieri navali ed altre branche della metallurgia* — Malgrado il leggero miglioramento, constatato in aprile, e mantenutosi durante il mese di maggio, la situazione delle industrie meccaniche ha continuato nel suo insieme a mantenersi cattiva. L'industria delle automobili e quella delle macchine elettriche hanno potuto concludere un buon numero di affari durante il mese di maggio, ma per contro le costruzioni di macchine tessili e quelle dei cantieri di costruzione e riparazioni navali (queste ultime a causa soprattutto della serrata dei costruttori di caldaie) si dibattono nelle maggiori difficoltà. Nelle altre branche dell'industria metallurgica si è verificato un lieve miglioramento, ma la situazione è ancora ben lontana dall'essere soddisfacente.

Industria tessile — L'industria della filatura e tessitura di cotone americano è in piena crisi e la produzione è stata ridotta del 50 %; in condizioni alquanto migliori è quella della filatura di cotone egiziano. Nell'industria della lana la situazione ha nuovamente peggiorato, eccettuate le regioni di Dewsbury e Betley (tessuti pesanti), in cui si è avuto un deciso miglioramento. Cattive inoltre le condizioni delle industrie della seta, dei merletti, dei tappeti e dei tessuti di filo di Scozia.

Gente di mare e lavoratori dei porti — La situazione è stata, nell'insieme, soddisfacente. La percentuale di disoccupazione tra i membri delle Trade-Unions si è mantenuta uguale a quella del mese precedente (11,3 %), mentre un lieve miglioramento si è verificato nella percentuale di disoccupazione tra gli operai assicurati dall'assicurazione nazionale (10,7 % contro il 10,9 % nel mese di aprile).

LETTONIA.

Il movimento migratorio dal 1919 al 1922. — Secondo i dati forniti dal Governo lettone all'Ufficio internazionale del Lavoro, durante il 1922 il numero degli immigranti in Lettonia è stato di 23.046 contro 94.881 dell'anno precedente e quello degli emigranti di 1.019 contro 6.922 nel 1921. Anche il numero delle persone che hanno transitato per la Lettonia con destinazione ad altri paesi è fortemente diminuito, poichè da 134.778 nel 1921, esso è disceso, nel 1922, ad appena 30.871. La tabella seguente dà una veduta d'insieme dei diversi movimenti dal 1919 al 1922.

ANNO	ARRIVI			TRANSITO				PARTENZE		
	Dalla Russia	Da altri paesi	Totale	Dalla Russia verso paesi diversi	Da differenti paesi verso la Russia	Diversi	Totale	Per la Russia	Per paesi diversi	Totale
1919. .	5.037	3.613	8.700	8	—	—	8	308	64	372
1920. .	87.967	5.566	93.533	14.966	2.888	—	17.854	4.312	3.024	7.336
1921. .	91.788	3.093	94.881	88.663	43.984	2.131	134.778	3.886	3.036	6.922
1922. .	22.804	241	23.046	25.681	5.094	96	30.871	985	34	1.019
TOTALE	207.646	12.514	220.160	129.318	51.966	2.227	183.511	9.491	6.158	15.649

Il totale delle persone provenienti dalla Russia (207.646) comprende 180.871 rifugiati, un certo numero di soldati dell'armata rossa (11.395 di cui 10.930 nel 1921), 11.899 evasi e piccoli contingenti di prigionieri di guerra (714), di ostaggi (127), di persone inviate per servizi diversi (499), di fanciulli inviati dalla Croce rossa lettone (174) ed uno scarso numero originario di altri paesi e giunto in Lettonia transitando per la Russia.

POLONIA.

Progetto di legge sull'arbitraggio obbligatorio nei conflitti del lavoro. — L'Unione popolare nazionale ha presentato alla Dieta un progetto di legge sul « mezzo di prevenire le cessazioni collettive di lavoro ». Il progetto stabilisce che nessuna serrata o sciopero potranno essere decisi prima che tutti i mezzi di regolare il conflitto all'amichevole non siano stati esauriti.

Accordo diretto. — In caso di conflitto collettivo, i lavoratori sono tenuti a designare un determinato numero di delegati (non superiore a 5) scelti tra i lavoratori maggiori di 21 anno e impiegati da almeno sei mesi nello stabilimento. Il direttore dell'impresa o il suo rappresentante è obbligato a conferire con la delegazione operaia entro 24 ore a partire dal momento in cui egli ha ricevuto l'invito e a dare una risposta alle richieste della detta delegazione in un eguale termine, a partire dal momento in cui le richieste gli sono state comunicate. Le due parti hanno il diritto di affidare la difesa dei loro interessi ai rispettivi sindacati. Se l'accordo non può essere raggiunto, la vertenza deve essere portata davanti un conciliatore o una Commissione di conciliazione.

Conciliazione. — Il conciliatore o la Commissione di conciliazione saranno designati amichevolmente dalle due parti o dagli uffici di arbitraggio. Essi sono tenuti a sentire le due parti entro un termine di 48 ore e a tentare di ottenere un accordo sotto forma di contratto collettivo. Se il contratto non può essere concluso, la vertenza può essere composta per via d'arbitraggio col consenso delle due parti. L'arbitraggio diviene obbligatorio quando si tratta d'impresе d'utilità pubblica.

Arbitraggio obbligatorio. — Sono considerate come impresе d'utilità pubblica: *a)* tutte le impresе di trasporti; *b)* le miniere di combustibili; *c)* le officine, che forniscono acqua, luce o energia meccanica; *d)* le impresе d'igiene pubblica, gli ospedali, le farmacie, il servizio di seppellimento dei morti; *e)* il servizio dei pompieri; *f)* le impresе agricole durante i periodi di semina e di raccolto; *g)* il servizio delle pompe funebri e della nettezza urbana nelle città che hanno più di 25.000 abitanti; *h)* il servizio della stampa nelle città che hanno più di 100.000 abitanti. Durante una guerra, inoltre, e per un periodo di due anni dopo la firma del trattato di pace, il Consiglio dei Ministri ha il diritto di attribuire il carattere di utilità pubblica ad altre impresе.

La Commissione di arbitraggio, composta di un rappresentante per ciascuna delle parti, è presieduta da un arbitro eletto da questi ultimi o nominato dal presidente della Corte di appello. Se le parti non riescono a mettersi d'accordo sulla composizione della Commissione d'arbitraggio, l'arbitraggio sarà esercitato da un ufficio d'arbitraggio permanente. L'ufficio sarà composto di rappresentanti permanenti dei padroni e dei lavoratori e sarà presieduto da un presidente nominato dal Ministro della giustizia. Nessuna serrata e nessuno sciopero potrà essere iniziato prima che la decisione della Commissione d'arbitraggio sia stata pronunciata. Tale decisione dovrà essere emanata entro il termine di un mese e sottoscritta dalle due parti. Essa diviene obbligatoria senza alcuna riserva quando si tratti di impresе di utilità pubblica anche se i rappresentanti delle parti rifiutino di firmarla.

Colui il quale tenterà di provocare un'interruzione del lavoro, contrariamente alle prescrizioni della legge, potrà essere colpito da una multa di 200 marchi e, in caso si tratti di imprese di pubblica utilità, da una multa di 500 marchi, aggravata di tre settimane di carcere. Colui il quale, poi, avrà provocato un'interruzione del lavoro sarà colpito da una multa di 500 marchi e 3 settimane di prigione e, nel caso in cui l'interruzione si sia effettuata in imprese di pubblica utilità, da una multa di 15.000 marchi e tre mesi di prigione. Una multa di 25.000 marchi ed un anno di prigione sono comminati inoltre per coloro che abbiano ostacolato con la forza o la violenza il lavoro altrui.

Se i predetti delitti avranno avuto per effetto di privare la popolazione dei generi alimentari, del combustibile, della luce, dell'acqua ecc., la pena potrà essere elevata a 3 anni, e, in caso di sciopero generale, anche a 5 anni. La parte riconosciuta colpevole è ritenuta inoltre responsabile di tutti i danni causati dalla cessazione del lavoro se qualcuno dei mezzi previsti dalla legge per evitare tale cessazione non è stato impiegato.

Se, malgrado le prescrizioni sopra riportate, una cessazione di lavoro si verificasse in una delle imprese pubbliche, il Consiglio dei Ministri potrà impiegare tutti i mezzi, che esso riterrà necessari, per assicurare la continuazione del lavoro.

PORTOGALLO.

Il movimento migratorio nel 1922. — Secondo i dati inviati dal Commissariato generale dell'emigrazione all'Ufficio internazionale del Lavoro, durante il 1922, hanno espatriato, attraverso i porti di Lisbona e di Oporto, 17.923 emigranti di 3^a classe (di cui 3.994 donne) contro 17.915 nel 1921. Nello stesso periodo e per le stesse vie, sono rimpatriati 13.147 individui (di cui 3.128 donne), contro 20.332 dell'anno precedente. La maggior parte dei detti emigranti era diretta al Brasile: il rimanente a Montevideo, a Buenos Ayres, agli Stati Uniti e solo qualcuno verso gli Stati d'Europa.

SVEZIA.

I contratti collettivi di lavoro nel 1922. — Secondo i dati pubblicati dal Ministero svedese degli affari sociali, il numero dei contratti collettivi, conclusi durante il 1922, ammonta a 1416, comprendenti 9971 datori di lavoro e 279.772 lavoratori. Alla fine del detto anno si contavano in Svezia 1762 contratti collettivi di lavoro, interessanti 10.923 padroni e 312.705 operai, mentre le cifre dell'anno 1921 erano state di 1876 contratti, riferentisi a 11.105 padroni e 348.675

operai. La maggior parte di tali contratti (58 %) non riguarda, come può rilevarsi dalla tavola seguente, che gli operai di una sola impresa.

	Numero degli accordi	Num. degli operai cui gli accordi si riferiscono
Accordi che si estendono a:		
una impresa	823	106.810
una località	543	57.515
una regione	23	18.628
tutto il paese.	27	96.819
TOTALE	1.416	270.772

Dei 1416 accordi del 1922, 790 sono stati conclusi da datori di lavoro appartenenti a federazioni padronali (il numero dei loro operai ammontava a 235.650) e 626 da datori di lavoro non iscritti ad alcuna federazione (44.122 operai).

Alla fine del 1922 più del 50 % dei lavoratori le cui condizioni di lavoro erano regolate da un contratto collettivo, apparteneva a quattro industrie soltanto, cioè: trasporti (per terra e per mare), 16,7 %; operai del legno e boscaioli, 12,3 %; industria della carta e arti tipografiche, 10,7 %; industria dei tessuti e confezione, 10,7 %.

Riassumiamo le principali disposizioni che caratterizzano i contratti collettivi del 1922:

1° Una clausola, che si riscontra in 1047 contratti (247.290 operai) riconosce espressamente ai padroni il diritto di ripartire i cottimi e di assumere o licenziare il personale. In 971 accordi (232.254 lavoratori) l'operaio si vede confermare, a titolo di salvaguardia, il suo diritto di associazione e quello di domandare un'inchiesta sulle cause del licenziamento. In 48 accordi (13.735 operai) i diritti degli operai non si estendono che a quello solo di associazione e in 28 accordi (1301 operai) nessuna delle due garanzie è presa in considerazione.

2° In 811 contratti, riguardanti 183.167 operai è stipulato che qualunque sciopero o serrata deve essere preceduto da trattative tra padroni ed operai e che, qualora l'accordo non possa essere raggiunto, le due parti debbono riferirne ai loro centri di organizzazione. In 386 contratti (36.083 operai) è prevista la costituzione di una Commissione d'arbitraggio o di conciliazione. I poteri di queste Commissioni sono più o meno estesi, a seconda dei contratti: in taluni di essi tali poteri vanno fino alla composizione dei conflitti, in altri sono limitati all'interpretazione degli accordi.

3° Per ciò che si riferisce ai salari, i contratti conclusi nel 1921 hanno introdotto delle forti riduzioni in confronto al 1921. Queste riduzioni vanno da un minimo del 20 % ad un massimo del 54 % rispetto ai salari del 1920. Una parte dei contratti fissa soltanto salari « a tempo », il rimanente, che costituisce la parte maggiore, oltre i salari a tempo fissa anche il corrispettivo dei cottimi.

4° La durata del lavoro essendo fissata legalmente a 48 ore per settimana, i contratti collettivi si limitano a regolare la distribuzione di queste ore, che è generalmente di 5 giornate di 8 ore e mezza e 1 giornata di 5 ore (il sabato). Nell'agricoltura la distribuzione delle ore di lavoro varia a seconda delle stagioni; la durata minima è di 7,45 ore al giorno, durante l'inverno, e quella massima di 10 ore, durante l'estate.

5° Quasi tutti i contratti contengono clausole per il lavoro supplementare. La tariffa delle ore supplementari è generalmente del 25 e del 35 % più elevata di quella del lavoro ordinario. Per il lavoro di notte, quelle della domenica e quello dei giorni festivi tale aumento raggiunge il 50, il 70 e perfino il 100 % della tariffa ordinaria.

6° Per quanto riguarda le vacanze, contemplate da 996 accordi (215,733 operai), esse variano da un minimo di un giorno ad un massimo di due settimane e più.

7° Una metà dei contratti contengono una clausola, per la quale il datore di lavoro si impegna ad assicurare l'operaio contro gli infortuni sul lavoro, anche durante il « periodo di attesa », previsto dalla legge. In 129 contratti quest'obbligo del datore di lavoro è esteso anche agli infortuni « che non possono considerarsi come derivanti dal lavoro » e in 817 contratti anche all'assicurazione contro le malattie, per le quali molti degli accordi stipulano l'assistenza medica gratuita e la fornitura dei medicinali.

SVIZZERA

La lotta contro la disoccupazione nel 1922. — La lotta contro la disoccupazione continua in Svizzera sul terreno più vario: indennità ai disoccupati, collocamento, sviluppo delle possibilità di impiego. Il voluminoso rapporto recentemente presentato all'Assemblea Federale dal Consiglio federale sulla gestione del 1922 contiene a tale riguardo un'esposizione d'insieme che crediamo opportuno riassumere:

Indennità ai disoccupati. — Il numero dei disoccupati assistiti, in virtù del decreto del Consiglio federale in data 29 ottobre 1919 e delle disposizioni posteriori, ha variato, in generale, proporzionalmente al numero dei totalmente disoccupati. Tale numero ha raggiunto il suo punto culminante nel febbraio 1922 con la cifra di 99.500 disoc-

cupati, di cui 56.000 ricevevano un'indennità di assistenza e 22.600 erano occupati in lavori di soccorso contro la disoccupazione. Fino al mese di ottobre tali cifre non hanno cessato di diminuire: alla detta epoca, su 48.000 disoccupati totali, 16.500 godevano di un'indennità di disoccupazione, mentre un numero quasi eguale aveva trovato un collocamento in lavori di soccorso. In novembre e dicembre la situazione, in conseguenza dello sviluppo abituale della disoccupazione invernale, subiva un lieve peggioramento, ma tale peggioramento, dato il carattere temporaneo delle cause di esso, non poteva rappresentare un fenomeno allarmante per l'avvenire, che si prevedeva favorevole ad una ulteriore diminuzione della disoccupazione.

Il rapporto del Consiglio federale segnala che i paesi, con i quali il Governo svizzero ha convenuto d'applicare una certa reciprocità di trattamento in materia d'assistenza contro la disoccupazione, sono attualmente la Cecoslovacchia, la Germania, la Gran Bretagna, l'Italia, il Lichtenstein e il Lussemburgo.

Collocamento. — L'attività degli uffici pubblici di collocamento, che aveva subito una certa diminuzione nel 1921, aumenta nuovamente nel 1922. La tabella seguente dà la misura di tale aumento:

A N N O	Offerte di impiego	Domande di impiego	Collocamento
1921.	87.912	294.174	60.489
1922.	112.870	305.000	85.700

I collocamenti effettuati nel 1922 comprendono 65.100 uomini (di cui 25.000 manuali, 24.000 edili, 4.000 agricoltori ecc.) e 20.600 donne (di cui 9.000 domestiche, 6.000 operaie, 4.000 impiegate dell'industria alberghiera, ecc.).

Gli uffici pubblici di collocamento sono istituzioni cantonali. Esiste tuttavia anche un servizio di collocamento federale, il quale si occupa del collocamento del personale federale licenziato, degli svizzeri che ritornano dall'estero (durante i primi sei mesi del loro rimpatrio), degli artisti e professionisti e del collocamento all'estero. I collocamenti all'estero, che il servizio federale ha cominciato ad effettuare solo dal settembre 1922, si elevavano, alla fine dell'anno, a 505. Tali collocamenti si riferivano principalmente all'industria del legno, alla metallurgia ed all'agricoltura.

Sviluppo delle possibilità d'impiego. — I regolamenti federali sull'assistenza ai disoccupati autorizzano i Cantoni ad obbligare i disoccupati a frequentare dei corsi d'istruzione professionale, le cui spese, a partire dalla primavera del 1921, gravano per una terza parte sul fondo di disoccupazione federale. Corsi professionali di tal genere sono stati istituiti nei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Glaris, Soletta, Basilea città, Appenzello, San Gallo, Argovia, Sciaffusa, Vaud, Neuchâtel e Ginevra. Tali corsi — secondo quanto riferisce il rapporto — non solo hanno procurato un'occupazione a un rilevante numero di disoccupati, ma hanno loro aperto inoltre delle nuove vie per guadagnarsi la vita. Il numero degli allievi è stato di circa 25.000; i sussidi da parte della Confederazione si sono elevati a 400.000 franchi circa.

Il rapporto accenna in seguito alle sovvenzioni accordate dal Consiglio federale ai Cantoni per lo sviluppo dei lavori di soccorso contro la disoccupazione. Alcuni cantoni (Zurigo, Berna, e Neuchâtel), oltre i numerosi cantieri di costruzione creati per venire in aiuto ai disoccupati, hanno organizzato delle speciali *officine di soccorso*, per dare un'occupazione a quelle categorie di lavoratori che, per la natura del loro mestiere (orologiai, gioiellieri, meccanici di precisione), non potevano trovare impiego nei cantieri. Queste officine, per le quali la Confederazione ha concesso sussidi per una somma di circa 150.000 franchi, hanno fabbricato principalmente articoli di legno, giocattoli, lavori in maglia e cuciti. Particolari lavori per rimediare alla disoccupazione vennero intrapresi infine direttamente dalla Confederazione, per mezzo di un credito di 66 milioni di franchi che, a tal fine, le era stato accordato fin dall'ottobre 1921: di tale somma, 30 milioni sono stati destinati a lavori, di cui la maggior parte saranno portati a compimento nel 1923.

Sovvenzioni alle industrie. — Oltre i mezzi predetti, che possono dirsi diretti, altri ne sono stati messi in opera per far fronte alla disoccupazione, consistenti, nella maggior parte, in aiuti finanziari alle diverse industrie in modo da rendere possibile la continuazione della loro attività. A questa seconda categoria di rimedi appartengono a) *Le sovvenzioni per l'esportazione accordata all'industria orologiera*, che nel 1922, hanno raggiunta la cifra di 5 milioni di franchi su un credito di 12 milioni, concesso parte alla fine del 1921 e parte nell'ottobre 1922; b) *I sussidi* che, fino a concorrenza di 5 milioni di franchi, possono essere accordati alla « *Società fiduciaria del ricamo* » recentemente costituita; c) *Le sovvenzioni alle altre industrie*, contemplate dal decreto 30 settembre 1921, che autorizza i Cantoni e la Confederazione a sussidiare, in parti uguali, le imprese costrette dalla crisi economica a sospendere la loro attività e licenziare il personale.

TUNISIA

Da "Gerarchia", togliamo i punti salienti di un interessante articolo che Margherita G. Sarfatti ha dettato per quel periodico:

«Gli italiani in Tunisia avevano una posizione di netto predominio culturale e anche linguistico sino all'81, e di preponderante simpatia. E' noto come nell'81, alla vigilia della occupazione francese, il Bey allora regnante, impaurito da quanto già vedeva avvenire in Algeria, mandasse a chiamare il console italiano di allora, dicendogli: «Fa sapere al tuo paese che venga qui Garibaldi con i suoi soldati»: testimonianza viva del fascino che pure su quella mentalità rudimentale e ignara esercitava l'epopea italiana e il nome di «Garibaldi!». E del fascino il merito spettava anche alla nostra colonia di allora.

Il povero console, il quale già da un pezzo aveva visto delinearsi la situazione, e ne aveva avvisato l'incredulo, fiducioso ed ignaro governo di Benedetto Cairoli, tornò ad avvisare, a mandare e telegrafare.

Non fu creduto. Si credette alla parola di onore «personale» data dall'ambasciatore di Francia, a nome anche del Capo del suo governo; e si obbedì al divieto di Bismarck: «nessuno a Tunisi», mentre frattanto il Cancelliere tedesco si era messo d'accordo con la Francia. Alcuni dicono, apposta per isolarla clamorosamente e per sempre dall'Italia e per preparare e rafforzare la Triplice.

Le convenzioni del 1896.

E' però nell'interesse nostro come nel bene inteso interesse francese, che la lotta, se lotta dev'essere, o almeno la competizione, si svolga entro limiti legali circoscritti e ben delineati, nelle forme le più temperate ed amichevoli; tali da lasciar adito il meno possibile al sopruso da una parte, al rancore dall'altra.

A tale scopo funzionarono, sino a pochi anni or sono, ottimamente le convenzioni stipulate nel 1896, sotto l'allora ministro degli Esteri Visconti-Venosta, on. Di Rudinì e on. Luigi Luzzatti, tra la Francia per conto della Tunisia, e l'Italia.

Per esse l'Italia abbandonava in molta parte se non del tutto le forti posizioni di privilegio godute sino allora.

In compenso, però, si assicurava *per clause espresse* il diritto di riconoscimento della italianità dei suoi sudditi, anche se da due o più generazioni stabiliti in Tunisia, come è il caso, dimostrato più sopra, del nucleo vitale della nostra colonia. E si assicurava il diritto di riconoscimento delle nostre associazioni.

Stabilivano inoltre, le convenzioni, equità piena di trattamento per gl'italiani, in confronto agli indigeni e ai francesi, anche nell'esercizio di ogni mestiere, arte e professione.

Questa clausola purtroppo spesso fu violata; e violata in modo clamoroso ed evidente per quanto riguarda gli avvocati. Possono, nominalmente, essere indigeni od italiani: ma in realtà devono aver preso in Francia la laurea, seguendo i relativi studii universitari, non solo: ma con il conseguimento anche del *bacchalaureat* francese, ossia il nostro esame di licenza liceale. Il che vuol dire, aver seguito le scuole medie francesi, abbandonando la nazionalità italiana in pratica e in sostanza, se non formalmente. Analoghi espedienti e divieti si misero in opera contro i farmacisti, i medici, gli imprenditori, e via dicendo, di nazionalità e di studii italiani.

Assai più grave è la questione che riguarda le nostre scuole. Lo *statu quo* stipulato per le scuole regie governative venne interpretato in modo restrittivo assoluto, come un divieto di aumentare non solo il numero, ma la quantità e la capacità, malgrado le mutate condizioni demografiche, e l'enorme accrescimento della popolazione scolastica. Non solo: da un errore materiale di compilazione della lista delle scuole allora ufficialmente riconosciute, e dove furono da noi elencate due scuole private, si dedusse la proibizione di aprire nuove scuole italiane, anche private!

Questa pretesa venne più tardi abbandonata per insostenibile in teoria, e riconosciuto il diritto dei sudditi italiani di aprire nuove scuole private, sotto la sorveglianza francese e con determinate condizioni di programma scolastico, specie per l'insegnamento del francese. In pratica, con il decreto Flandin sulle scuole private, del febbraio 1920, l'apertura di scuole private italiane è resa impossibile. Basti dire che la materia è affidata di volta in volta all'arbitrio dei ministri, il cui giudizio *non occorre che sia motivato ed è inappellabile*.

Il trattamento dei nostri sudditi tripolini.

Malgrado queste riserve, le convenzioni del 196 furono provvide, soprattutto perchè garantiscono i diritti inalienabili fondamentali della cittadinanza e della parità di trattamento.

Fu colpa di governi ignavi ed ignari, se la applicazione pratica ne peggiorò e ne deteriorò di continuo le posizioni iniziali e le possibilità teoriche. Poichè non esiste trattato, il quale possa garantire la dignità di un popolo, se il governo e il popolo non sono pronti a difenderlo. Non esiste clausola solenne, che non divenga lettera morta, se uno dei due contraenti non vigili per

proibire all'altro di calpestarla, usurpando o trascurando i diritti consacrati alla carta scritta. Solo un nome di governante nostro degli ultimi anni si ricorda laggiù con riverenza ed affetto: Francesco Crispi. E soggiungiamo, per esser onesti, che dopo la morte di Cavour fino al 1914, tutta Italia, non solo i governanti, anche la nazione, in quei tristissimi anni, parvero esausti dallo sforzo del Risorgimento, e si immisero nel letargo.

Ogni qualvolta la colonia italiana di Tunisi, con la sua coscienza nazionale e patriottica sensibilissima, esasperata dall'insidia, insorgeva contro taluna di queste usurpazioni, il Governo centrale la difendeva male e svogliatamente, con l'aria seccata del superiore a cui l'inferiore turbolento procura delle *grane*, pareva accusarla di assurde velleità irredentistiche, da cui era in realtà lontanissima. Se i fatti erano più gravi e gli uomini di Governo più volenterosi di resistere, la Francia poneva innanzi, come sempre fece con arte finissima, la denuncia dei trattati di commercio italo francesi, abbinando in qualche modo le questioni di tariffe con le questioni tunisine. Pressato dai setaiuoli lombardi o dai viticoltori piemontesi o dagli agrumetai meridionali per un ribasso o una facilitazione di esportazioni commerciali della metropoli, il governo cedeva terreno sui diritti della colonia sacrificando la Tunisia: sacrificava, sacrificava.

E fece di peggio che lasciar correre, allorquando con un errore politico, che fu ed è una mancanza imperdonabile al senso della dignità e dell'onore nazionale, consentì, con l'accordo 16 giugno 1914, a che l'arabo tripolino, il nostro suddito di Libia e Cirenaica, in Tunisia *non venga considerato come cittadino italiano*.

Egli è considerato, se musulmano, alla stregua di « correligionario straniero della nazione la più favorita », cioè dipende dai tribunali musulmani tunisini, non da quelli francesi, come avviene per gli altri sudditi europei. E gli ebrei indigeni tripolini vengono considerati come « sudditi tunisini protetti dalla Francia » anziché come sudditi italiani.

I decreti di nazionalità.

Nel settembre del 1918, durando ancora la guerra combattuta in fraternità d'armi e di sangue su i due fronti, a cementare una alleanza che si sperava e si credeva amicizia, scoppia improvvisa, da parte della Francia, la denuncia della convenzione dell'anno 1916.

Per rendere la cosa alquanto meno clamorosa, giunse, contemporaneamente con la denuncia, l'impegno di rinnovazione tacita delle convenzioni, di tre mesi in tre mesi. Anche allora il nostro governo tacque, buon ultimo al traguardo della rinnova-

zione dei trattati. Di peggio avvenne nel dopoguerra con il paese e il governo in tutt'altre faccende affaccendati, che a guardar oltre frontiera. Del febbraio 1919 è il decreto Flandin sulle compravendite, che proibiva in pratica l'acquisto di terre da parte degli italiani. Fu abrogato nel successivo dicembre dello stesso anno, perchè danneggiava gravemente i francesi; come dissi più su, il colono o il capitalista francese compera, o si fa dare in concessione gratuita o semigratuita la terra, sacrifica un periodo della sua vita o una somma di denaro a metterla in valore, ma poi si affretta a realizzare, vendendo. E l'acquirente veramente affezionato alla terra, disposto a pagarla anche cara è sempre l'italiano, per lo più il siciliano. Del febbraio 1920 è il decreto sulle scuole private. E l'8 novembre 1921, al filo di una convenzione revocabile a piacere, fu appesa una spada tagliente, sottile e perfida che minaccia la vita stessa della nostra colonia, per renderla *tailléable et corvéable à merci*, sino al giorno in cui cali a recidere i nervi di ogni resistenza e fedeltà patriottica italiana!

Parlo dei due decreti sulla nazionalità promulgati l'8 novembre dal Bey e dal Presidente della Repubblica, per integrarsi a vicenda. Chiunque nasca nella Tunisia, di padre europeo non francese, ma a sua volta nato nel territorio tunisino, perde ogni diritto di scelta, e assume, automaticamente e necessariamente, la cittadinanza francese. Se è straniera di cittadinanza, ma tunisina di nascita la sola madre, la figliolanza ha facoltà di rinunciare alla nazionalità francese, con pubblico atto notarile, dopo raggiunta la maggiore età. Se no, diviene francese.

Anche convertiti in legge, come purtroppo ora avvenne, naturalmente i decreti dell'8 novembre non sono a noi applicabili; sino a quando duri, rinnovato di tre mesi in tre mesi per tacita convenzione, il patto del 1896.

Oggi, l'avvento del governo fascista, le parole che l'on. Mussolini in persona mandò a dire attraverso autorevoli fiduciari, come il Bastianini ed altri, che la questione della colonia di Tunisi, essenziale per l'avvenire e anche per la dignità dell'Italia gli è viva e presente in fondo al cuore — e non tanto in fondo da non venire a galla, come accadeva con altri governi, i quali seppellivano l'italianità tanto addentro nell'intime fibre da non trovarne più traccia nelle manifestazioni esteriori — questi sintomi e questi affidamenti hanno ridato ai nostri connazionali coraggio e fiducia. Anche di fronte al recente, gravissimo attentato perpetrato contro loro e contro noi, contro l'Italia, il comunicato ufficiale, pur senza venir meno alle necessarie cautele delle forme diplomatiche, suonava alto e forte.

“ Per quanto l'azione del nostro Governo si sia ispirata al desiderio di eliminare dai rapporti italo-francesi ogni causa di malessere, le istruzioni, impartire all'Ambasciatore a Parigi

Barone Avezzana, sono state dirette a rappresentare con evidenza al Governo della Repubblica il doloroso stupore del Governo italiano per il fatto che sia stato tradotto in legge il Decreto 8 novembre 1921, prima di aver provveduto alla stipulazione di nuove convenzioni, ed in pari tempo a significare al Governo francese l'urgenza di regolare il problema pendente, il quale tiene in legittima ansiosa preoccupazione la nostra operosa colonia della Tunisia.

Si può aggiungere che mentre continuano a svolgersi le conversazioni fra i due Governi intorno alla delicatissima questione opera concorde di pacificazione si sta compiendo a Tunisi sia da parte del nostro Console generale comm. Beverini, sia da parte delle autorità francesi affinché nessun incidente sia per verificarsi fra i nostri connazionali e gli elementi francesi ed indigeni, finchè dura questo stato di preoccupazione e finchè — risoluta la questione — non siano tornate, negli animi degli italiani di Tunisi, la tranquillità e la serenità cui hanno diritto „

Misurate e pacate parole, ma parole di un Governo consapevole di sè e dei propri diritti e doveri, e che di fronte ad essi non intende scendere a vergognose rinunce ».

ARGENTINA.

Nuove norme per l'emigrazione. — Viene annunciato che il Ministero Argentino dell'Agricoltura presenterà quanto prima al Congresso un progetto che stabilisce norme per la selezione degli immigranti e per la regolarizzazione delle correnti emigratorie.

BRASILE

Istituzione di un Consiglio nazionale del Lavoro. — Il Presidente della Repubblica ha recentemente firmato un decreto che istituisce un Consiglio nazionale del Lavoro. Il Consiglio è composto di 12 membri scelti dal Presidente della Repubblica, di cui due operai, due datori di lavoro, due alti funzionari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e sei persone di nota competenza nelle materie interessanti il Consiglio. Il nuovo organo è incaricato dello studio delle seguenti questioni: durata normale del lavoro, salari, contratti collettivi, conciliazione ed arbitraggio, protezione delle donne e dei fanciulli, apprendimento e insegnamento tecnico, infortuni sul lavoro e assicurazioni sociali, pensioni, credito popolare e credito agricolo. Il Consiglio nazionale del lavoro è assistito da un segretario, incaricato di raccogliere i documenti necessari, di eseguire inchieste imparziali e di assolvere determinati compiti speciali, quali l'ispezione dei servizi di assicurazione sociale e delle casse di pensione e di ritiro degli impiegati delle ferrovie.

MESSICO

L'immigrazione e l'emigrazione durante il 1921. — Il Ministero messicano dell'interno ha pubblicato la statistica ufficiale dell'immigrazione e dell'emigrazione durante il 1921. In tale statistica si rileva la grande superiorità numerica dell'immigrazione sull'emigrazione avendo la cifra della prima superata del 76 % quella della seconda. Durante l'anno in esame, si sono registrate infatti 149.502 ammissioni di cui 108.387 uomini e 40.915 donne, contro 35.938 emigranti, di cui 25.221 uomini e 10.717 donne. Dal punto di vista dell'età questi immigranti ed emigranti si dividono come segue :

E T À	Immigranti	Emigranti
Di età superiore ai 6 anni.	8.982	1.604
Da 6 a 10 anni	5.516	1.197
» 10 » 14 »	5.251	1.167
» 14 » 20 »	15.447	3.203
» 20 » 40 »	87.120	19.245
» 40 » 60 »	23.313	8.356
dai 60 in su	3.673	1.166

Con riguardo alla professione, i contingenti più elevati di immigranti vennero dati : dagli agricoltori (59.541) ; dai domestici (30.871) dai commercianti (13.137) e dai metallurgici (2.392).